

NUOVA

ANTOLOGIA



MILITARE

RIVISTA INTERDISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA MILITARE

N. 4
2023

Fascicolo 14. Marzo 2023
Storia Militare Antica

a cura di
MARCO BETTALLI ED ELENA FRANCHI



Società Italiana di Storia Militare

Direttore scientifico Virgilio Ilari
Vicedirettore scientifico Giovanni Brizzi
Direttore responsabile Gregory Claude Alegi
Redazione Viviana Castelli

Consiglio Scientifico. Presidente: Massimo De Leonardis.

Membri stranieri: Christopher Bassford, Floribert Baudet, Stathis Birthacas, Jeremy Martin Black, Loretana de Libero, Magdalena de Pazzis Pi Corrales, Gregory Hanlon, John Hattendorf, Yann Le Bohec, Aleksei Nikolaevič Lobin, Prof. Armando Marques Guedes, Prof. Dennis Showalter (†). *Membri italiani:* Livio Antonielli, Marco Bettalli, Antonello Folco Biagini, Aldino Bondesan, Franco Cardini, Piero Cimbolli Spagnesi, Piero del Negro, Giuseppe De Vergottini, Carlo Galli, Marco Gemignani, Roberta Ivaldi, Nicola Labanca, Luigi Loreto, Gian Enrico Rusconi, Carla Sodini, Gioacchino Strano, Donato Tamblé,

Comitato consultivo sulle scienze militari e gli studi di strategia, intelligence e geopolitica: Lucio Caracciolo, Flavio Carbone, Basilio Di Martino, Antulio Joseph Echevarria II, Carlo Jean, Gianfranco Linzi, Edward N. Luttwak, Matteo Paesano, Ferdinando Sanfelice di Monteforte.

Consulenti di aree scientifiche interdisciplinari: Donato Tamblé (Archival Sciences), Piero Cimbolli Spagnesi (Architecture and Engineering), Immacolata Eramo (Philology of Military Treatises), Simonetta Conti (Historical Geo-Cartography), Lucio Caracciolo (Geopolitics), Jeremy Martin Black (Global Military History), Elisabetta Fiocchi Malaspina (History of International Law of War), Gianfranco Linzi (Intelligence), Elena Franchi (Memory Studies and Anthropology of Conflicts), Virgilio Ilari (Military Bibliography), Luigi Loreto (Military Historiography), Basilio Di Martino (Military Technology and Air Studies), John Brewster Hattendorf (Naval History and Maritime Studies), Elina Gugliuzzo (Public History), Vincenzo Lavenia (War and Religion), Angela Teja (War and Sport), Stefano Pisu (War Cinema), Giuseppe Della Torre (War Economics).

Nuova Antologia Militare

Rivista interdisciplinare della Società Italiana di Storia Militare
Periodico telematico open-access annuale (www.nam-sism.org)
Registrazione del Tribunale Ordinario di Roma n. 06 del 30 Gennaio 2020



Direzione, Via Bosco degli Arvali 24, 00148 Roma
Contatti: direzione@nam-sigm.org ; virgilio.ilari@gmail.com

©Authors hold the copyright of their own articles.

For the Journal: © Società Italiana di Storia Militare
(www.societaitalianastoriamilitare@org)

Grafica: Nadir Media Srl - Via Giuseppe Veronese, 22 - 00146 Roma
info@nadirmedia.it

Gruppo Editoriale Tab Srl -Viale Manzoni 24/c - 00185 Roma
www.tabedizioni.it

ISSN: 2704-9795

ISBN Fascicolo 978-88-9295-682-7

NUOVA **ANTOLOGIA** 
MILITARE
RIVISTA INTERDISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA MILITARE

N. 4
2023

Fascicolo 14. Marzo 2023
Storia Militare Antica

a cura di
MARCO BETTALLI ED ELENA FRANCHI



Società Italiana di Storia Militare



L'“Erzspanngeschütz” dell'ingegnere tedesco Erwin Schramm (1856-1935): ricostruzione ipotetica del χαλκοτόνον (Chalkotonon. pezzo di artiglieria con molla di bronzo) di Filone Alessandrino. Vetrina con ricostruzioni di pezzi di artiglieria meccanica nel Museo del Castello di Saalburg in Assia (Germania). Particolare dalla Foto di SBA73 2007, su Flickr (Artilleria experimental romana a Saalburg). CC SA 2.0, Wikipedia Commons.

Ancora sui *nocturni Napocenses*.

Ulteriori spunti per una discussione*

di ENRICO SILVERIO

ABSTRACT. The paper deals with the theme of the *nocturni* attested in a single epigraph found at the end of the nineteenth century close to Gherla, near the current Cluj-Napoca in Romania. The *nocturni* in Gherla epigraph have often been identified as a sort of fire brigade, similar to the *vigiles* active in Rome and created by Augustus, and therefore reconnected to the municipal security organizations, or as municipal magistrates active in the same fields. Recent studies on some of the elements that have allowed this identification over time now forces us to question it and to hypothesize a new identification for the *nocturni*.

KEYWORDS. *NOCTURNUS*, *DII NOCTURNI*, *NOCTURNI*, *NAPOCA*, *CLUJ-NAPOCA*, *GHERLA*, *SZAMOS-UJVÁR*, *PETRONIUS*, *APULEIUS*, *NOCTURNÆ CUSTODIAE PRAEFECTUS*, *PRAEFECTUS VIGILUM ET ARMORUM*

I nocturni dell'epigrafe di Gherla

L'epigrafe in *CIL* III, 12539 datata al 216 d.C., rinvenuta nelle vicinanze di Gherla, presso *Napoca*, odierna Cluj-Napoca in Transilvania, Romania, riveste un particolare interesse. In essa vengono menzionati dei *nocturni*, i cosiddetti *nocturni Napocenses*, che meritano una specifica attenzione considerato anche come negli ultimi tempi i risultati di alcuni studi inducano a mettere in dubbio la loro tradizionale identificazione quali appartenenti ad un corpo municipale con funzioni di polizia e di lotta agli incendi oppure quali magistrati incaricati delle stesse funzioni.

* Il presente testo deriva dalla relazione tenuta il 26 maggio 2022 al Simposio *Antichități preromane și romane. Arheologie și istoriografie. In memoriam Alexandri Diaconescu*, svoltosi in presenza ed *on line* nei giorni 26-27 maggio 2022 presso l'Universitatea Babeș-Bolyai di Cluj-Napoca per commemorare, nell'ambito delle attività della Școala doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură”, l'archeologo prematuramente scomparso nel 2021.





Fig. 1. Il sito di Szamos-Ujvár (Gherla) come presentato in ORNSTEIN, *Die römische Niederlassung*, cit., p. 169.

Anzitutto, è opportuno ricapitolare alcune interpretazioni intorno all'epigrafe rinvenuta nei pressi di Gherla nel 1889 quando ancora la Transilvania faceva parte del Regno d'Ungheria e per la località si impiegava soprattutto il toponimo magiario Szamos-Ujvár (fig. 1).


L'epigrafe, votiva, vergata su di un altare, venne rinvenuta nei pressi di una costruzione circolare insieme ad altre due iscrizioni anch'esse votive, site a loro volta non lontano dai *castra* dell'*ala II Pannoniorum*, e pubblicata per la prima volta, «avec des erreurs»¹, nel 1891 negli «Archäologisch-epigraphische

¹ Così Sorin NEMETI, «Dis deabusque immortalibus... Sur les invocations à tous les dieux et à toutes les déesses en Dacie», *ARYS. Antiquedad, Religions y Sociedad*, 10 (2012), pp. 409-420 (409).

Mitteilungen aus Österreich-Ungarn» dal maggiore in congedo dell'Imperial Regio Esercito Joseph Ornstein nell'ambito di una più ampia rassegna dedicata a *Die römische Niederlassung bei Szamos-Ujvár²* (fig. 2).



L'anno dopo, nel 1892, si occupò dell'epigrafe Alfred von Domaszewski nei «Römische Mitteilungen», datandola all'anno 216 d.C. e proponendone una diversa lettura³ (fig. 3).



I *nocturni* menzionati nel testo epigrafico vennero immediatamente messi da von Domaszewski in connessione tanto con un passo del *Satiricon* di Petronio in cui si menzionano dei *nocturni* in relazione ad una contesa attorno ad una veste, quanto con il collegio dei *tresviri capitales* della città di Roma, «im gemeinen

2 Josef ORNSTEIN, «Die römische Niederlassung bei Szamos-Ujvár», *Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn*, XIV (1891), pp. 168-180, con particolare riguardo alle pp. 173-174 ove l'epigrafe veniva così sciolta: *Sabino et A[n]u[l]lino c[o(n)s(ulibus)] / diis b(onis) im[p(eri)]? / pro sal(ute) d(omus) [d(ivinae)] / in honor[em] nocturno(rum) M(arcus) Valer(ius) / [An]tonianus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).*

3 Alfred VON DOMASZEWSKI, «Nocturni», *Römische Mitteilungen*, 47 (1892), pp. 159-160, con il seguente scioglimento dell'iscrizione: *Sabino et Anulino co(n)s(ulibus) dis dab(us)q(ue) i(m)mor[t(alibus)] pro sal(ute) d(omini) n(ostri) in honorem nocturno(rum) M. Aur(elius) Frontonianus v. s. l. m.*

Sprachgebrauch auch den Namen *tres viri nocturni* führte»⁴. Von Domaszewski, insomma, leggeva nell'iscrizione di Gherla la prova epigrafica dell'esistenza dei *nocturni* menzionati da Petronio, i quali sarebbero stati pressoché identici – secondo lo studioso, che citava in proposito Theodor Mommsen⁵ – ai *tresviri capitales* ovvero *nocturni* della città di Roma. Pertanto i *nocturni* di Gherla sarebbero da identificarsi, come quelli della città di Roma, quali personaggi incaricati del servizio di sicurezza notturna cui il dedicante *Frontonianus* sarebbe stato particolarmente riconoscente per averne essi salvato la vita e le proprietà. Von Domaszewski constatava l'assenza di ulteriori attestazioni epigrafiche relative ai *nocturni* ma riteneva come quelli di Gherla fossero comprensibili proprio sulla base del testo di Petronio ed inoltre giudicava come l'uso della formula *in honorem* deponesse a favore di una loro identificazione non come semplici «Policisten» ma come «Subalternbeamte»⁶.

Qualche anno dopo, nel 1902, il *Supplementum* al terzo volume del *Corpus Inscriptionum Latinarum* curato da Mommsen, Hirschfeld e von Domaszewski ribadiva quella interpretazione: *nocturni homines sunt, qui praesidia nocturna obibant. Nominantur apud Petronium*⁷ (fig. 4).

Molti anni dopo, nel 1982, Radu Ardevan – pubblicando finalmente anche l'immagine dell'epigrafe ed una sua restituzione grafica (fig. 5) – riassumeva le principali posizioni degli studiosi che nei *nocturni* di Napoca vedevano non solo degli agenti di sorveglianza ma anche degli incaricati della lotta agli incendi e chiariva come tale tesi in definitiva non poggiasse su di alcun argomento, essendo l'iscrizione di Gherla l'unica che testimonia l'esistenza di *nocturni* in tutto il mondo provinciale romano.

4 PETR. *Sat.* 15, 2 e, per la citazione, VON DOMASZEWSKI, *Nocturni*, cit., p. 160.

5 *Ibidem*, p. 160 ed ivi anche nota 3 con riferimento alla p. 594 del vol. II dello *Staatsrecht* mommseniano.

6 VON DOMASZEWSKI, *Nocturni*, cit., p. 160.

7 *CIL* III, 12539: *Sabino et Anullino co(n)[s(ulibus)] / dis d(e)ab(us)q(ue) im(m)or(talibus) / pro sal(ute) d(omini) n(ostr)i / in honorem / nocturno/r(um) M(arcus) Aur(elius) Fron/ tonianus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).*

12539 Szamos-Ujvár; simul cum n. 12541 rep.

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| | S A B I N O | |
| | ET AVVLINO Co/ | 216 p. Chr. |
| | DIS DABQ IMOR | |
| | PRO SAL D N | |
| 5 | I N H O N O R E A | |
| | N O C T V R N O | |
| | R M A R F R O N | |
| | T O N I N V S | |
| | V S L M | |

Descripsi ad ectypum quod benigne subministravit Orenstein qui ed. *arch.-epigr. Mitth.* XIV v. 174.

2 sic legi in ectypo, AVVLINO Orenstein.

*Sabino et Anullino co(n)[s(ulibus)] dis da-
b(us)q(ue) imor(talibus) pro sal(ute) d(omini)
n(ostri) in honorem nocturnor(um) M. Aur(elius)
Frontonianus v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).*

V. 6 nocturni homines sunt, qui praesidia nocturna obibant. Nominantur apud Petronium c. 15: *etsi rustico mulierique placebat permutatio, advocati tamen iam poenae (sic Buecheler, pene ms.) nocturni, qui volebant pallium lucri facere, flagitabant uti apud se utraque deponerentur ac postero die iudex querellam inspiceret.*

Fig. 4



Fig. 5

CIL III 12539.

CIL III 12539. (dessin).

L'unico parallelo possibile sarebbe allora quello con i *tresviri capitales* o *nocturni* esistenti a Roma ancora durante il periodo imperiale almeno sino al III secolo d.C. A questo punto, tornava ad essere fondamentale la testimonianza dei *nocturni* di Petronio anche se pure in questo caso la mancanza di informazioni ulteriori lasciava intendere come l'istituzione non sarebbe stata troppo diffusa⁸. I *nocturni* attestati a Gherla ma ritenuti in effetti pertinenti piuttosto alla vicina *Napoca*, sarebbero stati secondo Ardevan magistrati minori subordinati agli edili ma titolari di una certa competenza amministrativa e di una giurisdizione minore piuttosto che semplici vigili del fuoco o agenti di sicurezza.

⁸ Radu ARDEVAN, «Nocturni Napocenses», *Acta Musei Napocensis*, XIX (1982), pp. 287-290.

La presenza a *Napoca* dei *nocturni* così connotati era poi da Ardevan messa in relazione alla mancanza di attestazioni di corporazioni artigiane nella capitale della *Dacia Porolissensis*: poiché a livello locale l'attività di lotta agli incendi veniva usualmente svolta dai componenti di alcune corporazioni, allora a *Napoca* la presenza dei *nocturni* avrebbe spiegato l'assenza perlomeno di talune di esse⁹. Contemporaneamente, l'esistenza – anche se sporadica ed evidentemente limitata a certi periodi – dei *nocturni* consentiva di escludere che la carica di *praefectus* attestata sempre a *Napoca* pochi decenni dopo, nell'età di Gordiano III, per un certo *L. Laelius Terentianus*, potesse riferirsi alle *praefecturae* testimoniate in certi contesti provinciali come attinenti ai servizi di polizia ed antincendio. Così, *L. Laelius Terentianus* sarebbe stato un *praefectus iure dicundo* o un *praefectus quinquennalis* oppure un *praefectus quinquennalis pro imperatore*¹⁰.

L'interpretazione dei *nocturni* di Gherla quali agenti di sicurezza e pompieri o quali magistrati connessi con la lotta agli incendi e la sicurezza, deve dunque moltissimo al confronto iniziale con il testo di Petronio ed essa si ritrova anche in uno studio del 2001-2002 di Radu Ciobanu che peraltro si poneva anche il problema delle ragioni della creazione dei *nocturni* in un momento storico in cui per la realtà di riferimento non risulterebbero particolari attestazioni dell'attività di *latrones*. Tuttavia nello stesso periodo il nord della provincia sarebbe stato particolarmente esposto a incursioni barbare, contesto entro cui sarebbe da collocarsi anche la visita di Caracalla del 214 d.C. È su questo sfondo di minacce provenienti da oltre frontiera piuttosto che imputabili alla criminalità locale, che sarebbero stati creati i *triumviri nocturni*, così infatti li definisce lo studioso¹¹. L'interpretazione dei *nocturni* di Gherla come vigili del fuoco si rinviene anche in pubblicazioni della Repubblica Moldova ed in una monografia dell'Ispettorato pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj¹².

9 *Ibidem*, pp. 287-289.

10 *Ibidem*, pp. 289-290 e *CIL* III, 858.

11 Radu CIOBANU, «Vie urbaine et délinquance. Le cas des 'latrones'», *Caesarodunum*, XXXV-XXXVI (2001-2002) = Robert BEDON - Nicole DUPRÉ (éd.), *Amoenitas urbium. Les agréments de la vie urbaine en Gaule romaine et dans les régions voisines. Hommage à Pierre Pouthier*, pp. 275-285 (282-285).

12 George Dumitru RADUCANU, *Administrația publică în provincia română Dacia*, in Vitalie GAMURARI (red. șef.), *Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor europene*, Grafema-Libris, Chișinău 2014, pp. 106-112 (110), in cui con una certa approssimazione si afferma: «Paza și ordinea publică în oraș erau asigurate de licitori și de poliția

Nel 2010 Radu Ardevan tornava sul tema dei *nocturni Napocenses* a margine dell'argomento della sorte dei ritrovamenti archeologici relativi al sito di Gherla. Descrivendo l'epigrafe che qui interessa, egli spiegava come nei primi anni Settanta del Novecento l'epigrafe fosse stata trasferita presso il Museo dei Vigili del Fuoco a Bucarest sul presupposto come essa testimoniassse quella stessa attività nell'antichità romana. Un presupposto – continuava l'autore rinviando allo scritto del 1982 – poi rivelatosi errato¹³.

I tresviri nocturni, i tresviri capitales ed i nocturni di Petronio

Da quanto esposto in precedenza, emergono due aspetti rilevanti: il primo è che in definitiva i *nocturni* dell'epigrafe di Gherla sono stati nel tempo identificati come degli agenti di sicurezza oppure come vigili del fuoco o ancora come magistrati coinvolti con la lotta agli incendi e la sicurezza, in un modo o nell'altro alla stregua dei *tresviri nocturni*, sulla base della comparazione con i *tresviri capitales* romani e sul presupposto che costoro in età imperiale potessero ancora essere denominati *tresviri nocturni*. Il secondo aspetto, il quale per la verità costituisce il legame che in via preliminare ha permesso l'equiparazione dei *nocturni* di Gherla con i *tresviri* romani, è l'identificazione dei *nocturni* menzionati in Petronio come incaricati della sicurezza locale.

Entrambi questi elementi possono essere messi in discussione sulla base di

urbană (vigiles nocturni), subordonată edililor, în vreme ce siguranța drumurilor cădea în sarcina unei jandarmerii speciale a drumurilor (beneficiarii) și a paznicilor din așezările aflate pe respectivele artere de circulație». Vd. inoltre *Pagini din istoria Pompierilor Județului Cluj*, p. 4 consultabile on line presso isucj.ro/download/articole/monografie.pdf, in cui anche in questo caso con una dose di imprecisione si legge (*sic*): «În timpul zilei, se dădea alarma îndată ce era observată o trâmbă de fum, probabil prin strigăte. Noaptea, supravegherea o făceau paznici puși sub ordinele edililor. Acești paznici se numeau “nocturni” sau “nocturnali”, după cum o atestă inscripția de pe altarul votiv descoperit la Gherla, închinat NOCTURNILOR – “IN ONORE NOCTURNOR (UM) și datat în anul 216, d. Hr. (piesa se găsește la Muzeul Național de Istorie – București)».

13 Radu ARDEVAN, «Soarta materialului arheologic roman de la Gherla», in Viorica RUSU-BOLINDEȚ - Teodor SĂLĂGEAN - Rada VARGA (edd.), *Studia Archaeologica et Historica in honorem magistri Dorin Alicu*, Argonaut, Cluj-Napoca 2010, pp. 86-96 (91). In sostanza, nello scritto del 1982 ed in quello da ultimo citato, Ardevan contestava non tanto le funzioni tradizionalmente attribuite ai *nocturni* ma innanzitutto e prima d'ogni altra cosa la loro identificazione come sorta di semplici “vigiles” locali, sostenendone invece la natura di magistrati inferiori.

recenti ricerche. Affrontiamo prima la questione se i *tresviri capitales* romani possano ancora essere denominati *nocturni* in piena età imperiale e così influenzare la denominazione di cariche locali nelle province. Occorre qui richiamare le ricerche svolte soprattutto nell'arco degli ultimi vent'anni circa da Bernardo Santalucia e Cosimo Cascione. Volendo sintetizzare e cogliere solo quanto qui interessa direttamente, noteremo come normalmente si sia sempre ritenuto che i *tresviri capitales* fossero stati creati in un periodo compreso tra il 290 ed il 287 a.C. quali ausiliari dei magistrati, che soltanto successivamente – tra il 242 ed il 123 a.C. – essi sarebbero divenuti veri e propri *minores magistratus* eletti dal *populus* su proposta del *praetor urbanus* e che anzi ciò dovette avvenire poco prima del 184 a.C. Tale ipotesi ricostruttiva, tuttavia, non permetteva di tenere in valida considerazione alcuni dati offerti dalle fonti per l'età precedente il 290 a.C. nei quali era possibile apprezzare l'esistenza di un collegio triumvirale con compiti collegati alla sicurezza ed alla lotta agli incendi: i *nocturni*, appunto¹⁴.

Alla luce di una complessiva nuova analisi delle testimonianze disponibili, nel 1999 Cosimo Cascione ipotizzò un rapporto di successione dai *tresviri nocturni* ai *tresviri capitales*, di cui resterebbe traccia in un passo dell'epitome di Livio (*per.* 11, 8, a. 290-287 a.C.), secondo cui *triumviri capitales tunc primum creati sunt*. In base alla ricostruzione di Cascione tra il 290 ed il 287 a.C. i *tresviri capitales* non soltanto avrebbero assunto le funzioni già proprie dei *nocturni* ma, come informa Varrone, sarebbero succeduti ai *quaestores* quantomeno nell'attività oggi definibile in termini di polizia investigativa ed avrebbero inoltre svolto attività di polizia di sicurezza¹⁵. Contemporaneamente i *tresviri capitales* avrebbero acquisito anche il controllo del *Carcer* e la sovrintendenza sull'esecuzione delle condanne a morte, da cui avrebbero mutuato la loro denominazione¹⁶.

La tesi di Cascione è oggi abbastanza uniformemente accolta e forse in ciò ha influito la sua sostanziale accettazione da parte di Bernardo Santalucia. Analizzando nel 2000 la tesi di Cascione, Santalucia ritenne tra l'altro che

14 Cosimo CASCIONE, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Editoriale Scientifica, Napoli 1999.

15 *Ibidem*, pp. 9-24.

16 *Ibidem*.

l'avvicendamento tra i due collegi triumvirali non dovette avvenire immediatamente ed anzi entrambi dovettero coesistere per qualche tempo prima che i *tresviri capitales* assorbissero del tutto le funzioni ed il ruolo dei *tresviri nocturni*: testimonianza di ciò sarebbe da ravvisarsi nella narrazione liviana della repressione della congiura dei prigionieri cartaginesi del 198 a.C. ed in quella della repressione dei Baccanali del 186 a.C. In particolare è stato osservato che nel caso delle precauzioni adottate durante la repressione della congiura del 198 a.C., il controllo sui servizi di sorveglianza notturna non venne assegnato ai *tresviri capitales*, ma ad anonimi *minores magistratus*, mentre ai *capitales* fu ordinato soltanto di intensificare la *custodia Carceris*. Negli anonimi *minores magistratus* menzionati da Livio sono stati riconosciuti da Santalucia proprio i *tresviri nocturni*, per i quali il controllo sul servizio di guardia notturno – *vigiliae* – istituito per l'emergenza, sarebbe stato una naturale estensione delle ordinarie attività. Diversamente, invece, nel 186 a.C. i consoli ordinarono ai *tresviri capitales* di disporre le *vigiliae*, di impedire i *coetus nocturni* e di prestare particolare attenzione agli incendi, mentre i loro *adiutores*, i *quinqueviri uls cis Tiberim*, avrebbero dovuto sorvegliare direttamente gli edifici collocati nei rispettivi territori della città¹⁷.

In ogni caso, sia che si ipotizzi una successione semplice o una successione con un periodo di coesistenza, i *tresviri nocturni* come tali dovettero comunque scomparire e le loro funzioni essere integrate in quelle dei *tresviri capitales* al massimo all'epoca della *lex Papiria* con cui i *capitales* vennero trasformati in *minores magistratus* mentre prima erano ausiliari del *praetor urbanus*. La *lex*

17 Bernardo SANTALUCIA, «Recensione a C. Cascione», ora in Id., *Altri studi di diritto penale romano*, CEDAM, Padova 2009, pp. 508-519 (510) e cfr. Liv. XXXII 26, 16-18 (198 a.C.) e XXXIX 14, 10 (186 a.C.). Sui *quinqueviri uls cis Tiberim* vd. soprattutto Robert SABLAYROLLES, *Libertinus miles. Les cohortes de vigiles*, Ecole française de Rome, Roma 1996 pp. 16-21 e CASCIONE, *Tresviri capitales*, cit., pp. 24, 78-79, 81-82 e 123-124, con teorizzazione del loro ruolo nel passaggio dai *tresviri nocturni* ai *tresviri capitales*. Santalucia aveva avuto già modo di dedicarsi in modo esclusivo ad alcune questioni inerenti i *tresviri capitales* in Bernardo SANTALUCIA, *Note sulla repressione dei reati comuni in età repubblicana*, in Alberto BURDESE (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, CEDAM, Padova 1988, pp. 5-21, poi ripubblicato in Id., *Studi di diritto penale romano*, «L'ERMA» di Bretschneider, Roma 1994, pp. 129-143 con il titolo *La repressione dei reati comuni in età repubblicana*. Sul *Carcer* vd. Filippo COARELLI, s.v. «Carcer», in Eva Margareta STEINBY (a cura di), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, I, Edizioni Quasar, Roma 1993, pp. 236-237.

Papiria, attestata da Festo, viene datata a qualche anno prima del 184 a.C.¹⁸

Se dalla Roma repubblicana dei *tresviri nocturni* e dei *tresviri capitales* torniamo in età imperiale e nella *provincia Dacia* degli anni attorno al 216 d.C., con riguardo ai *nocturni* di Gherla c'è da osservare che rispetto al pensiero di Mommsen già richiamato da von Domaszewki, l'evoluzione istituzionale dei *nocturni* romani di recente ricostruita non sembra affatto deporre a favore di una loro identificazione quale matrice istituzionale di cariche provinciali e ciò proprio perché i *nocturni* romani avevano, in quanto tali, cessato di esistere molto prima dell'inizio del principato e soltanto le loro funzioni erano sopravvissute nei nuovi *tresviri capitales*. In altri termini, in modo particolare per l'età imperiale a Roma non pare possibile poter parlare indistintamente di *nocturni* e di *capitales*, come riteneva von Domaszewki sulla scia di Mommsen, ma solo di *capitales* e ciò sembra impedire ogni equiparazione dei *nocturni* di Gherla con i *tresviri* attivi a Roma anche in età imperiale.

Per completezza va però ricordato che lo stesso Cascione in un ulteriore studio del 2010 sui *tresviri capitales*, molto marginalmente ed all'interno di una nota, ha affermato «Certo esistevano *nocturni* in comunità municipali» richiamando in proposito espressamente proprio lo scritto di von Domaszewki e quindi riferendosi indirettamente ai *nocturni* di Gherla¹⁹. Chi scrive sarebbe molto cauto nell'accordare alla rapida e quasi casuale affermazione di Cascione il valore di una ponderata teoria, anche perché lo specialista di storia costituzionale della città di Roma cita a proposito dei nostri *nocturni* soltanto la nota di von Domaszewki del 1892 senza approfondire la relativa bibliografia e neppure quella relativa ai *nocturni* di Petronio, che tuttavia nel 2006 registrava un importante contributo di cui si darà conto tra poco. La sbrigativa e marginale affermazione di Cascione del 2010 non pare quindi mettere in crisi le conclusioni che, rispetto alla nostra materia, è possibile trarre dal suo studio precedentemente citato e cioè che ritenere come magistrati o ausiliari municipali attestati in provincia nel primo quarto del III sec. d.C. possano derivare la denominazione dai *nocturni* romani è anacronistico, avendo questi ultimi cessato di esistere da

18 FEST. p. 168 L. Discussione sulla *lex Papiria* sotto il profilo che qui interessa in CASCIONE, *Tresviri capitales*, cit., pp. 24-35, con ulteriore bibliografia.

19 Cosimo CASCIONE, «Sul nome (e il numero) dei “tresviri capitales”». A ritroso da Borges a Insus, cavaliere trionfante», *Index*, 38 (2010), pp. 21-35 (29 nota 38).

secoli ed essendo state le loro funzioni trasferite ai *tresviri capitales*.

Si è accennato poco sopra ad un importante contributo del 2006 che interessa direttamente i *nocturni* di Gherla e che prende le mosse dai *nocturni* di Petronio. Si tratta di un contributo di Giulio Vannini che, occupandosi di alcuni problemi di tradizione del testo di Petronio, dimostra anche come i *nocturni* del romanzo non abbiano nulla a che vedere con i *tresviri capitales* dal momento che *nocturni* in questo caso è un aggettivo impiegato con accezione negativa per indicare sostanzialmente dei ladri che con raggiri cercavano di impadronirsi della veste descritta nel passo che ci interessa²⁰. Più in particolare, Vannini afferma: «A torto si è tentato di spiegare l'espressione *advocati...nocturni* identificando questi soggetti con i *tresviri capitales*, magistrati responsabili della sicurezza durante la notte. Credo invece si possa mostrare facilmente che si tratta di un'espressione assai concentrata ed insinuante con cui Encolpio classifica questa squadra di truffatori, apparentemente prodighi nel soccorrere le parti della lite, ma pronti a ritirarsi nell'ombra con il bottino: infatti *nocturnus* è aggettivo usato in senso negativo sia con sostantivi effettivamente indicanti soggetti poco raccomandabili, ovvero ladri nella maggior parte dei casi [...]»²¹.

La lettura di Vannini sembra trovare riscontro anche nelle ricerche di altri filologi ed essa ha in primo luogo il valore di attirare l'attenzione sul fatto che nel testo petroniano *nocturni* non è sostantivo o aggettivo usato in funzione di sostantivo ma è proprio aggettivo di *advocati*: *advocati nocturni* appunto²².

Già questo solo dato, insieme alla ricostruzione eseguita da Vannini circa il significato da accordare all'aggettivo *nocturnus* nel contesto descritto da Petronio mette radicalmente in discussione ogni interpretazione dei *nocturni* di Gherla eseguita a partire dai *nocturni* di Petronio per poi risalire ai *tresviri* romani, *nocturni* o *capitales* che siano. Ed infatti Vannini in una nota esprime una critica proprio all'interpretazione di von Domaszewski relativa all'epigrafe di Gherla²³.

Identificati in modo radicalmente diverso i *nocturni* di Petronio e dimostrata

20 Giulio VANNINI, «Quattro note a Petronio (15,2; 23,1; 39,4–5; 97,4)», *Rheinisches Museum für Philologie*, Neue Folge, 149 (2006), 3-4, pp. 272-286 (272-276).

21 *Ibidem*, p. 273.

22 *Ibidem*, pp. 273-274 ed ivi anche nota 5.

23 *Ibidem*, p. 273 nota 3.

come anacronistica per il primo quarto del III sec. d.C. ogni identificazione dei *nocturni* di Gherla a partire dai *tresviri nocturni* romani, scomparsi al più tardi qualche anno prima del 184 a.C., resta da verificare se vi siano nonostante tutto ancora margini per l'identificazione dei *nocturni* di Gherla quali agenti di polizia e vigili del fuoco o quali magistrati municipali attivi nell'ambito della sicurezza e della lotta agli incendi.

*I praefecti vigilum municipali
ed il nocturnae custodiae praefectus di Apuleio*

Tralasciando per ora le attestazioni in lingua greca di cariche inerenti la sorveglianza notturna e limitandoci a quelle in lingua latina, è il caso di ricordare la ben nota esistenza, attestata soprattutto a *Nemausus* ed a *Lugdunum* almeno tra l'età di Vespasiano ed il III sec. d.C. di personaggi qualificati come *praefectus vigilum* o *praefectus vigilum et armorum*. È ad esempio il caso, a *Nemausus*, di *C. Fulvius Lupus Servilianus*, *praefectus vigilum* con un *cursus* a metà militare ed a metà municipale; oppure di un altro personaggio da *Nemausus*, un *praefectus vigilum et armorum* del quale è attestato il passato militare come tribuno della *legio III Cyrenaica*; o ancora è il caso, a *Lugdunum*, di *T. Flavius Latinianus*, *praefectus vigilum* di cui è nota soltanto questa carica²⁴. Già René Cagnat aveva escluso che tali incarichi fossero da mettersi in diretta connessione con la *praefectura vigilum* augustea e con i *vigiles* propriamente detti, i quali come è noto avevano ereditato le funzioni di polizia notturna ed antincendio dei *tresviri capitales*. Cagnat aveva infatti ritenuto come i *praefecti vigilum* locali fossero piuttosto da porre in relazione ad alcune cariche attive nelle province di lingua greca²⁵. Più di recente, nel 2012, Christopher Fuhrmann li ha messi in rapporto con i *praefecti arcendiis latrociniis* attestati a *Noviodunum* che nel 1995 erano stati qualificati da Wilfried Nippel come la controparte occidentale dell'irenarcato orientale: torna dunque anche in tal caso una matrice orientale²⁶.

24 *CIL* XII, 3166, 3002 e *CIL* XIII, 1745. Per *Nemausus* cfr. anche *CIL* XII, 3210 e 3223. Su tali cariche vd. *infra* nel testo.

25 René CAGNAT, s.v. «Vigiles», in Charles DAREMBERG - Edmond SAGLIO (éd.), *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, V, Paris 1892, pp. 867-870 (870).

26 Christopher J. FUHRMANN, *Policing the Roman Empire. Soldiers, Administration, and Public Order*, University Press, Oxford 2012, pp. 56-58 e Wilfried NIPPEL, *Public Order in Ancient Rome*, University Press, Cambridge 1995, pp. 102 nota 22.

In questo quadro così frammentario e parziale, quello che pare potersi affermare con una qualche certezza è che la realtà delle strutture locali di sicurezza nei contesti di prevalente lingua latina fosse assai più variegata e strutturata secondo le peculiarità del territorio rispetto al modello dell'irenarcato nelle comunità di lingua greca, un modello comunque a sua volta tutt'altro che monolitico²⁷. Peraltro, con particolare riguardo alla lotta al brigantaggio, le realtà occidentali potrebbero aver obbedito ad una norma analoga – se non proprio identica – a quella di *Lex Coloniae Genetivae Iuliae* 103, che autorizzava a mettere la popolazione al comando anche di un *praefectus armatis* nelle ipotesi che rientrassero all'interno della clausola *coloniae finium tuendorum causa*.

Quanto alla lotta agli incendi, in questo quadro così parziale non sappiamo affatto se i *praefecti vigilum* attestati a *Nemausus* ed a *Lugdunum* avessero alle proprie dipendenze dei *vigiles*: Cagnat, ad esempio, ipotizzò una sovrintendenza dei *praefecti vigilum* sui collegi di artigiani da cui era normalmente tratto il personale per la lotta agli incendi²⁸. L'ipotesi potrebbe avere trovato dei riscontri: ad esempio nel 2008 Alessandro Bazzocchi ha attirato l'attenzione sul fatto che a Faenza un tale *Gargonius* – *CIL* XI, 629 – iscritto alla *tribus Pollia* e *praefectus vigilum* sia stato destinatario di un'epigrafe onoraria da parte del locale *collegium fabrum*, cioè da parte di una delle associazioni professionali da cui erano tratti i vigili del fuoco²⁹.

Di sicuro, in ogni caso, non sono conosciuti *nocturni* alle dipendenze di *praefecti vigilum* o di *praefecti vigilum et armorum*. Dunque, tenendo sempre presente il nostro problema principale, quello rappresentato dai *nocturni* di Gherla, c'è comunque da chiedersi quanto fosse diffuso il modello attestato a *Nemausus* ed a *Lugdunum* e quale durata nel tempo esso poté avere. Circa la diffusione nello spazio, l'epigrafia non aiuta ad andare oltre le città di *Nemausus* e di *Lugdunum* e forse *Faventia* e – come si dirà – Ravenna, ma il diritto potrebbe fornire alcuni elementi ulteriori. Mi riferisco al titolo *De fugitivis* nei *Digesta*

27 Vd. *infra*.

28 CAGNAT, s.v. «Vigiles», cit., p. 870.

29 Alessandro BAZZOCCHI, *Esercito e società tra principato e tarda antichità. Il caso della Regio VIII*, Tesi di Dottorato, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2008, p. 34. Cfr. anche *ibidem* p. 204 con ivi nota 1254 per bibliografia precedente. Cfr. inoltre *supra* nota 9.

*Iustiniani*³⁰, perché dal confronto tra due frammenti del giurista Ulpiano ivi conservati il *praefectus vigilum* lì menzionato mi sembra non si possa identificare con quello di Roma ma con un *praefectus* locale³¹. In tal senso, sempre nella stessa fonte, sono significativi i riferimenti a magistrati municipali o servi pubblici che devono prendere in custodia lo schiavo fuggitivo prima di consegnarlo al *praefectus vigilum* o al *praeses* della provincia: uno scenario di tal genere, cioè coinvolgente magistrati locali, avrebbe poco senso se rivolto esclusivamente al *praefectus vigilum* romano ma avrebbe più senso se lo si intendesse rivolto ai *praefecti* locali³². In proposito non è forse senza significato la coincidenza come il periodo di attività del giurista Ulpiano si inserisca nell'arco cronologico entro cui si collocano le attestazioni epigrafiche di *Nemausus* e *Lugdunum*. Altro problema è quello della estensione nel tempo della *praefectura vigilum* o *vigilum et armorum*, una questione intorno alla quale è bene chiarire come non si conosce davvero nulla di concreto, anche se proprio l'esistenza del *praefectus vigilum* di Ravenna sembra attestare una certa durata nel tempo. Tale affermazione, naturalmente, presuppone un dato riconosciuto sostanzialmente anche di recente in occasione della pubblicazione critica delle *Variae* cassiodoree curata da Andrea Giardina: l'origine romana e non ostrogota della *praefectura vigilum* di Ravenna³³. Tuttavia l'affermazione proposta poco sopra presuppone anche un dato soltanto ipotetico e cioè che il modello istituzionale della *praefectura* di Ravenna piuttosto che la *praefectura* romana siano state le *praefecturae vigilum* locali. In quest'ultimo caso, per completezza, sarà opportuno osservare come la lotta agli incendi non sia menzionata da

30 D. XI 4.

31 D. XI 4, 1, 6-8 (ULP. 1 *ad ed.*), con particolare riguardo ai frammenti 6 ed 8 tra di loro collegati dal frammento 7: (6) *In publicum deduci intelleguntur qui magistratibus municipalibus traditi sunt vel publicis ministeriis.* (7) *Diligens custodia etiam vincire permittit.* (8) *Tamdiu autem custodiuntur, quamdiu ad praefectum vigilum vel ad praesidem deducantur.* Il passo potrebbe però essere riferito al solo *praefectus vigilum* di Roma se con la separata menzione del *praefectus vigilum* e del *praeses* il giurista avesse inteso riferirsi alla situazione a Roma e nelle province e non soltanto a quella provinciale. Tuttavia qualora si ritenesse che il passo fosse riferibile anche alla situazione romana oltre che a quella provinciale, allora non si comprenderebbe il riferimento ai *magistratus municipales*, presenti nel testo e posti in rapporto tanto al *praefectus vigilum* che al *praeses provinciae*.

32 Cfr. nota precedente.

33 Giovanni Alberto CECCONI, *Commento a Cassiod. VII 8*, in Andrea GIARDINA (dir.), *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Variae*, III (libri VI-VII), «L'ERMA» di Bretschneider, Roma 2015, pp. 209-210 (209).

Cassiodoro per il *praefectus vigilum* di Ravenna ma del resto la circostanza è di per sé poco significativa perché quell'attività in Cassiodoro non è menzionata neppure per il *praefectus vigilum* di Roma – per il quale è invece certa da altre fonti come gli stessi *Digesta* – e del resto la distanza cronologica che separa la testimonianza di Cassiodoro dai *nocturni* di Gherla forse rende in generale l'informazione poco significativa per il problema che qui interessa.

Si è detto in precedenza che di sicuro non sono conosciuti *nocturni* alle dipendenze di *praefecti vigilum* o di *praefecti vigilum et armorum*, tuttavia è conosciuto un *nocturnae custodiae praefectus*: ne parla Apuleio nelle *Metamorfosi*³⁴. In questo caso *nocturna custodia* può stare a significare non solo l'attività cui il prefetto era preposto ma allo stesso tempo anche, per metonimia, il complesso delle persone preposte ad essa e cioè letteralmente i *nocturni custodes*, non diversamente – seguendo il *Thesaurus* – da quanto avviene in Velleio Patercolo per Mecenate allorché per il 31-30 a.C. egli viene detto *Urbis custodiis praepositus* durante l'assenza da Roma di Ottaviano, o da quanto avviene con *vigiles* e *vigilia* oppure *vigiliae*³⁵.

Tenendo sempre a mente il problema rappresentato dai *nocturni* di Gherla, si tratta allora di soffermarci sul *praefectus* di Apuleio. La scena in cui è coinvolto il personaggio si svolge in Tessaglia ad *Hypata* ed a proposito del *praefectus* e del suo titolo Richard G. Summers, che all'opera di Apuleio ha dedicato anche un commentario giuridico³⁶, rilevò nel 1970 come il *praefectus* del romanzo fosse modellato sulla figura del *praefectus vigilum* romano e che comunque Apuleio restava abbastanza fedele ai modelli istituzionali romani dal momento che in provincia sono attestati i *praefecti vigilum et armorum* o i *praefecti arcendis latociniis*, su cui ci siamo già soffermati, oltre – continuava lo studioso – ad altre cariche espresse in lingua greca, come quelle attive a Smirne³⁷. Tuttavia, pur facendo anche rilevare come la narrazione dell'operato del

34 APUL. *Met.* III 3, 13.

35 Discussione in Anna Maria LIBERATI - Enrico SILVERIO, «Tra *custodia Urbis* e *custodia sui*. A proposito di alcune questioni relative alle *cohortes urbanae* ed agli *speculatores*», *Nuova Antologia Militare*, a. I n. 2 (giugno 2020), pp. 169-192 (169-173).

36 Richard G. SUMMERS, *A Legal Commentary on the Metamorphoses of Apuleius*, PhD Diss., Princeton University, 1967.

37 Richard G. SUMMERS, «Roman Justice and Apuleius' *Metamorphoses*», *Transactions and proceedings of the American Philological Association*, 101 (1970), pp. 511-531 (518).

personaggio ricalcasse da vicino il contenuto del *liber singularis de officio praefecti vigilum* del giurista Paolo, attivo tra II e III secolo d.C., trasfuso in estratti nei *Digesta*, Summers faceva anche rilevare che «There is not proof of existence of the title ay Hypata»³⁸, con tutto quel che ne consegue quanto alla impossibilità di comparazioni con i *nocturni* di Gherla.

Undici anni dopo Summers, nel 1981, Fergus Millar traduceva *nocturnae custodiae praefectus* come «the praefect of the night watch» ed annotava che «The term must be translated νυκτοστράτηγος, attested on a number of inscriptions from Greek cities» rinviando in proposito alla classica opera di Jones *The Greek City*³⁹. La tesi di Millar è stata ripresa e confermata nel 2002 da Koen de Temmerman dell'Università di Ghent⁴⁰. In sostanza, a differenza di Summers, Millar riconduceva il modello istituzionale del *praefectus* di Apuleio esclusivamente ai contesti cittadini di lingua greca ed infatti allo stesso tempo chiariva come il titolo del personaggio di Apuleio fosse una mera traduzione dal greco in latino. Anche in questo caso, la possibilità di una comparazione con i *nocturni* di Gherla mi sembra ardua, considerato come il testo dell'epigrafe sia in latino, che ulteriori attestazioni di *nocturni* come agenti di polizia oppure vigili del fuoco o ancora magistrati municipali non sono note ed infine considerato che in definitiva non è per niente certo che i *praefecti vigilum* locali in Occidente o i νυκτοστράτηγοι comunque denominati in Oriente si occupassero anche della lotta agli incendi.

Più recentemente, nel 2012, Christopher Fuhrmann ha preso in considerazione il *praefectus* di Apuleio e la narrazione che nel romanzo egli compie circa la sua attività come esempio del ritratto idealizzato di un *praefectus vigilum* locale⁴¹. Tuttavia Fuhrmann non si è soffermato, come invece aveva fatto Fergus Millar, sulla riconducibilità ai contesti cittadini di lingua greca del modello istituzionale di Apuleio⁴².

38 *Ibidem*, p. 518 nota 23.

39 Fergus MILLAR, «The World of the Golden Ass», *The Journal of Roman Studies*, 71 (1981), pp. 63-75 (71 ed ivi nota 48). Cfr. Arnold H.M. JONES, *The Greek City from Alexander to Justinian*, Clarendon Press, Oxford 1940.

40 Koen DE TEMMERMAN, «Institutional realia in Chariton's Callirhoe. Historical and contemporary elements», *Humanitas*, LIV (2002), pp. 165-187 (177).

41 FUHRMANN, *Policing the Roman Empire*, cit., p. 56.

42 Vd. *ibidem*.

Quanto alle mansioni svolte da quelle cariche storicamente accertate, le fonti relative alle città orientali indicano l'esecuzione di un'attività di polizia a carattere generale ed usualmente limitata alle ore notturne. Non c'è motivo di ritenere che in Occidente accadesse diversamente. Va peraltro ricordata l'opinione – già autorevolmente espressa da Jaqueline Lallemand nel 1964 – secondo cui nonostante l'aperto riferimento alla notte, i personaggi orientali di cui qui si tratta svolgessero in effetti servizio anche nelle ore diurne⁴³. In ogni caso, tuttavia, si parla sempre di funzioni di polizia e mai di funzioni antincendio.

La possibilità di individuare nei *nocturni* di Gherla degli agenti di polizia, dei vigili del fuoco o dei magistrati municipali sembra dunque sempre più lontana perché, venuto meno il riscontro dei *nocturni* petroniani e rivelatosi come anacronistico il paragone con i *nocturni* romani, neppure il *nocturnae custodiae praefectus* di Apuleio sembra utile ad un loro inquadramento istituzionale: infatti esso non è altro che la traduzione latina di una carica orientale espressa in lingua greca, mentre la nostra epigrafe si riferisce ad un contesto in cui il vocabolario delle istituzioni è quello latino.

Nocturnus, Dii Nocturni *ed i nocturni di Gherla*

Conviene forse allora rivolgersi ad altre ipotesi. Nel 2014 Guido Migliorati e Donato Fasolini, occupandosi di un'epigrafe di Brescia con dedica da un *servus* pubblico al dio *Nocturnus* si sono preliminarmente soffermati su tale divinità, attestata nelle aree caratterizzate da una matrice culturale celtica e che nelle province illiriche si rinviene anche come culto dei *Dii Nocturni*⁴⁴. Il *Nocturnus* dell'epigrafe bresciana veniva infine identificato come «un demone paredro di Attis [...] attivo nella sfera oscura del mondo lunare o infernale e confusamente denominato secondo l'analogia onomastica con divinità epicorie genericamente

43 Jacqueline LALLEMAND, *L'administration civile de l'Égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284-382). Contribution à l'étude des rapports entre l'Égypte et l'Empire à la fin du III^e et au IV^e siècle*, Palais des Académies, Bruxelles 1964, p. 165: «Son ressort se limite au territoire urbaine mais il seble que, en dépit de son titre, il assume son service aussi bien le jour que la nuit».

44 Guido MIGLIORATI - Donato FASOLINI, «*Nocturnus* (CIL V, 4287): il doppio Attis-Plutone e *Noctulius* il suo doppio», in Angela DONATI (a cura di), *L'iscrizione e il suo doppio*, Atti del Convegno Borghesi 2013, Faenza 2014, pp. 331-340.

connesse alla Notte»⁴⁵. Tuttavia, quel che più ci interessa in questa sede è che tra le epigrafi dedicate ai *Dii Nocturni* i due autori facevano rientrare anche quella di Gherla⁴⁶.

Due anni dopo, nel 2016, Alfredo Buonopane tornava sul tema del dio *Nocturnus* analizzando le fonti epigrafiche e letterarie relative a questa divinità ed inoltre soffermandosi anche sui *Dii Nocturni* attestati in modo particolare a *Carnuntum*, a proposito dei quali precisava: «Potrebbe, infatti, trattarsi di un culto locale, indirizzato a *Nocturnus* concepito come divinità plurale»⁴⁷. Tuttavia quanto ci interessa più da vicino è il fatto che tra le testimonianze epigrafiche di *Dii Nocturni* Buonopane dichiara esplicitamente di non annoverare quella di Gherla fornendo questa spiegazione: «perché i *nocturni* qui menzionati sono da considerarsi vigili o pompieri notturni»⁴⁸. L'affermazione non manca di suscitare qualche perplessità: in primo luogo perché non si comprende cosa siano «vigili o pompieri notturni», quasi che essi spegnessero gli incendi solo nottetempo (è evidente che qui Buonopane sovrappone e fonde le due distinte attività di sorveglianza notturna e di spegnimento degli incendi); in secondo luogo perché l'epigrafista non fornisce bibliografia a proposito di questa sua recisa affermazione

45 *Ibidem*, p. 339.

46 *Ibidem*, p. 331 nota 2, con imprecisione nell'indicazione del toponimo in lingua ungherese. La menzione del toponimo in ungherese forse denuncia la conoscenza della nota di von Domaszewski ma non della successiva letteratura. Unitamente, comunque, gli autori indicavano le altre epigrafi da loro considerate afferenti a *Nocturnus* ed ai *Dii Nocturni*: «CIL III, 1956 (Salona, a *Nocturnus*, da parte di *C. Cassius Valens*, un *beneficiarius ex impe-* [--- (?)]); CIL III, 9753 (*Aequum*, a *Nocturnus*, da parte di anonimo); CIL III, 13461-13462 (Petronell, tempio e sacello di Silvano, agli *Dii Nocturni*, forse da parte di un *Mard*(---) la prima); CIL III, 12539 (Szamos, Dacia, *in honorem Nocturno(rum)* da parte di *M. Aurelius Frontonianus*)». Ad esse è da aggiungere l'epigrafe bresciana in CIL V, 4287, cui è dedicato il contributo di Migliorati e Fasolini.

47 Alfredo BUONOPANE, «*Nocturnus* e i suoi molteplici aspetti», in Gaetano ARENA - Sabrina COSTANZO (a cura di), *Testo, metodo, elaborazione elettronica. Miti, credenze e religioni in area mediterranea e ispano-americana*, Atti del X Convegno Internazionale Interdisciplinare, Catania, 21-23 aprile 2016, Messina 2016, pp. 47-58 (55).

48 *Ibidem*, p. 55 nota 45 ove anche il riferimento alle due epigrafi da *Carnuntum*/Petronell: «CIL, III, 13461: *Dis Nocturnis* *Mard*(---) / *vo(tum) l(aetus) l(ibens) s(olvit)*; 13462: *Dis Nocturnis* / *vo(tum) l(aetus) l(ibens) s(olvit)*; cfr. Gabrielle Kremer, *Götterdarstellung, Kult und Weihedenkmäler aus «Carnuntum»*, *Corpus Signorum Imperii Romani, Österreich*, «*Carnuntum*», *Suppl. I*, Wien, Verlag der ÖAW, 2012, nnrr. 255; 750*. Non ho considerato CIL, III, 12539, rinvenuta in *Dacia*, perché i *nocturni* qui menzionati sono da ritenersi vigili o pompieri notturni».

anche se pochissimo tempo prima l'epigrafe di Gherla era stata riconnessa ai *Dii Nocturni*.

In ogni caso, già nel 2012 l'epigrafe di Gherla era stata considerata sotto il profilo della storia delle religioni: se ne era occupato Sorin Nemeti a proposito della formula *dis deabusque immortalibus* concludendo come l'epigrafe di Gherla rientrasse nella categoria in cui sono evocati «tous les dieux et les déesses sans autres précisions supplémentaires»⁴⁹. Alla luce dell'inserimento dell'epigrafe di Gherla tra quelle relative ai *Dii Nocturni* da parte di Migliorati e Fasolini nel 2014, potrebbe essere interessante valutare se veramente il dedicante *Frontonianus* non abbia espresso alcuna precisazione supplementare o se invece questa sia stata espressa e gli onorati siano principalmente i *Dii Nocturni*.

Conclusioni

La tesi che vede nei *nocturni* di Gherla personaggi coinvolti con l'attività di sicurezza e la lotta agli incendi sembra da abbandonare perché i capisaldi su cui si reggeva – il *nocturnus* petroniano e l'equivalenza *tresviri capitales / tresviri nocturni* per l'età imperiale – sono stati validamente messi in discussione. Occorre allora verificare se – come chi scrive è incline a pensare – i *nocturni* di Gherla siano o meno i *Dii Nocturni*: ciò sarebbe maggiormente congruente alla natura del luogo di rinvenimento – un santuario –, non obbligherebbe ad ipotizzare una relazione dei *nocturni* onorati nell'epigrafe con la città di *Napoca*, dal momento che l'altare è stato in effetti rinvenuto nei pressi di Gherla, e sarebbe infine congruente anche con la formula *v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)* che ad avviso di chi scrive non è mai stata adeguatamente messa in rilievo ai fini dell'interpretazione dell'intera epigrafe. In questo caso dovremmo allora parlare dei *Dii Nocturni* di Gherla piuttosto che dei *nocturni Napocenses*.

49 NEMETI, *Dis deabusque immortalibus*, cit., p. 414.

BIBLIOGRAFIA

- ANONIMO, *Pagini din istoria Pompierilor Județului Cluj*, on line presso isucj.ro/download/articole/monografie.pdf.
- ARDEVAN Radu, «Nocturni Napocenses», *Acta Musei Napocensis*, XIX (1982), pp. 287-290.
- ARDEVAN Radu, «Soarta materialului arheologic roman de la Gherla», in Viorica RUSU-BOLINDET - Teodor SĂLĂGEAN - Rada VARGA (edd.), *Studia Archaeologica et Historica in honorem magistri Dorin Alicu*, Argonaut, Cluj-Napoca 2010, pp. 86-96.
- BAZZOCCHI Alessandro, *Esercito e società tra principato e tarda antichità. Il caso della Regio VIII*, Tesi di Dottorato, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2008.
- BUONOPANE Alfredo, «Nocturnus e i suoi molteplici aspetti», in Gaetano ARENA - Sabrina COSTANZO (a cura di), *Testo, metodo, elaborazione elettronica. Miti, credenze e religioni in area mediterranea e ispano-americana*, Atti del X Convegno Internazionale Interdisciplinare, Catania, 21-23 aprile 2016, Messina 2016, pp. 47-58.
- CAGNAT René, s.v. «Vigiles», in Charles DAREMBERG - Edmond SAGLIO (éd.), *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, V, Paris 1892, pp. 867-870.
- CASCIONE Cosimo, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Editoriale Scientifica, Napoli 1999.
- CASCIONE Cosimo, «Sul nome (e il numero) dei “tresviri capitales”. A ritroso da Borges a Insus, cavaliere trionfante», *Index*, 38 (2010), pp. 21-35.
- CECCONI Giovanni Alberto, *Commento a Cassiod. VII 8*, in Andrea GIARDINA (dir.), *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Variae*, III (libri VI-VII), «L'ERMA» di Bretschneider, Roma 2015, pp. 209-210.
- CIOBANU Radu, «Vie urbaine et délinquance. Le cas des ‘latrones’», *Caesarodunum*, XXXV-XXXVI (2001-2002) = Robert BEDON - Nicole DUPRÉ (éd.), *Amoenitas urbium. Les agréments de la vie urbaine en Gaule romaine et dans les régions voisines. Hommage à Pierre Pouthier*, pp. 275-285.
- COARELLI Filippo, s.v. «Carcer», in Eva Margareta STEINBY (a cura di), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, I, Edizioni Quasar, Roma 1993, pp. 236-237.
- DE TEMMERMAN Koen, «Institutional realia in Chariton's Callirhoe. Historical and contemporary elements», *Humanitas*, LIV (2002), pp. 165-187.
- VON DOMASZEWSKI Alfred, «Nocturni», *Römische Mitteilungen*, 47 (1892), pp. 159-160.
- FUHRMANN Christopher J., *Policing the Roman Empire. Soldiers, Administration, and Public Order*, University Press, Oxford 2012.
- JONES Arnold H.M., *The Greek City from Alexander to Justinian*, Clarendon Press, Oxford 1940.
- LALLEMAND Jacqueline, *L'administration civile de l'Égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284-382). Contribution à l'étude des rapports entre l'Égypte et l'Empire à la fin du III^e et au IV^e siècle*, Palais des Académies, Bruxelles 1964.

- LIBERATI Anna Maria - SILVERIO Enrico, «Tra *custodia Urbis* e *custodia sui*. A proposito di alcune questioni relative alle *cohortes urbanae* ed agli *speculatores*», *Nuova Antologia Militare*, a. I n. 2 (giugno 2020), pp. 169-192.
- MIGLIORATI Guido - FASOLINI Donato, «*Nocturnus* (CIL V, 4287): il doppio Attis-Plutone e *Noctulius* il suo doppio», in Angela DONATI (a cura di), *L'iscrizione e il suo doppio*, Atti del Convegno Borghesi 2013, Faenza 2014, pp. 331-340.
- MILLAR Fergus, «The World of the Golden Ass», *The Journal of Roman Studies*, 71 (1981), pp. 63-75.
- NEMETI Sorin, «Dis deabusque immortalibus... Sur les invocations à tous les dieux et à toutes les déesses en Dacie», *ARYS. Antiguedad, Religions y Sociedad*, 10 (2012), pp. 409-420.
- NIPPEL Wilfried, *Public Order in Ancient Rome*, University Press, Cambridge 1995.
- ORNSTEIN Josef, «Die römische Niederlassung bei Szamos-Ujvár», *Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn*, XIV (1891), pp. 168-180.
- RADUCANU George Dumitru, *Administrația publică în provincia romana Dacia*, in Vitalie GAMURARI (red. șef.), *Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor europene*, Grafema-Libris, Chișinău 2014, pp. 106-112.
- SABLAYROLLES Robert, *Libertinus miles. Les cohortes de vigiles*, Ecole française de Rome, Roma 1996.
- SANTALUCIA Bernardo, *Note sulla repressione dei reati comuni in età repubblicana*, in Alberto BURDESE (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, CEDAM, Padova 1988, pp. 5-21 = ID., *La repressione dei reati comuni in età repubblicana*, in ID., *Studi di diritto penale romano*, «L'ERMA» di Bretschneider, Roma 1994, pp. 129-143.
- SANTALUCIA Bernardo, «Recensione a C. Cascione», in ID., *Altri studi di diritto penale romano*, CEDAM, Padova 2009, pp. 508-519 (510).
- SUMMERS Richard G., *A Legal Commentary on the Metamorphoses of Apuleius*, PhD Diss., Princeton University, 1967.
- SUMMERS Richard G., «Roman Justice and Apuleius' *Metamorphoses*», *Transactions and proceedings of the American Philological Association*, 101 (1970), pp. 511-531
- VANNINI Giulio, «Quattro note a Petronio (15,2; 23,1; 39,4-5; 97,4)», *Rheinisches Museum für Philologie*, Neue Folge, 149 (2006), 3-4, pp. 272-286.



Costume Armor in the
Classical Style Helmet
includes original paper label
of Hallé French ca. 1788–90.
Metropolitan Museum of Art,
Public Domain.

Storia Militare Antica

Articoli / Articles

- *La 'legge della conquista' achemenide e i preparativi militari dei Persiani. Necessità documentaria, necessità regia e necessità sul campo,*
di VITTORIO CISNETTI
- *Between honour and tactics. The deployment for the "hoplite" battle,*
di ALESSANDRO CARLI
- *Tecniche poliorcetiche e macchine nell'assedio di Petra (Lazica) del 551 d. C.,*
di FRANCESCO FIORUCCI
- *Unità militari romane a Karales I - III Secolo d.C.*
di ALBERTO MONTEVERDE
- *Lo stipendium dei centuriones e dei praepositi sotto Diocleziano*
di MAURIZIO COLOMBO
- *Da Carausio a Giuliano. La Classis Britannica tra III e IV secolo a. C.*
di GIULIO VESCIA
- *Humilis toga: reinterpretando la sencillez de una prenda complicada,*
per ELENA MIRAMONTES SELIAS
- *Aspetti di diritto e vita quotidiana nelle terme: fures balnearii, capsarii e servizi di sorveglianza*
di ENRICO SILVERIO
- *Ancora sui nocturni Napocenses. Ulteriori spunti per una discussione,*
di ENRICO SILVERIO
- *All'ombra dell'impero. Sui presunti accordi tra Genserico e Attila,*
di FABIANA ROSACI

Strumenti. Contributi editi e inediti sull'attualità di Vegezio

- *Vegezio fra filologia, storiografia e usus modernus, con una selezione bibliografica 1980-2022,*
di VIRGILIO ILARI
- *Who Was Vegetius?,*
by SABIN H. ROSENBAUM
- *Lieutenant John Clarke: an eighteenth translator of Vegetius,*
by MICHAEL KING MACDONA
- *An Analysis of Julius Caesar's Generalship as Compared to Proper Generalship in Vegetius,*
by WILLIAM CARPENTER
- *Cesare e Vegezio: limiti filologici ad una lettura parallela,*
di MAURIZIO COLOMBO

Recensioni / Reviews

- ROEL KONIJNDIJK, CEZARY KUCEWICZ, MATTHEW LLOYD (Eds.), *Brill's Companion to Greek Land Warfare Beyond Phalanx*
[di ALESSANDRO CARLI]
- LUIGI LORETO, *La Grande Strategia della Repubblica Romana*
[di EMILIANO ANTONIO PANCIERA]
- FRANCESCO CASTAGNINO, *I diplomata militaria. Una ricognizione giuridica*
[di ENRICO SILVERIO]
- YANN LE BOHEC, *Germanis et Romains au IIIe siècle. Le Harzhorn Une bataille oubliée*
[di FABIANA ROSACI]
- ALESSANDRO GALVANI, *L'Impero Romano d'Occidente. Storia politica e militare da Onorio a Odoacre*
[di GIULIO VESCIA]
- ANDREA BALBO e NELU ZUGRAVU (cur.), *La violenza militare nel mondo tardoantico*
[di FABIANA ROSACI]
- LUCA IORI and IVAN MATIJAŠIĆ, *Thucydides in the 'Age of Extremes' and Beyond. Academia and Politics*
[di HAN PEDAZZINI]